

Ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche (OPMED)

Modifica del 27 gennaio 1999

Approvata dall'Assemblea federale il 29 settembre 1999¹

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza generale del 19 novembre 1980² sugli esami federali per le professioni mediche è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 46a

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 46a Sperimentazioni

¹ Il Dipartimento, dopo aver consultato la Giunta direttiva, può autorizzare facoltà e istituti a sperimentare moduli speciali di insegnamento e d'esame.

² Le facoltà e gli istituti presentano annualmente alla Giunta direttiva un rapporto destinato al Dipartimento concernente le esperienze acquisite con i moduli speciali di insegnamento e d'esame.

³ Il Dipartimento disciplina i dettagli.

Titolo prima dell'art. 47

Abrogato

II

L'ordinanza del 19 novembre 1980³ sugli esami dei medici è modificata come segue:

Art. 19

Abrogato

¹ FF **1999** 7650

² RS **811.112.1**

³ RS **811.112.2**

III

La presente modifica entra in vigore il primo giorno del mese seguente all'approvazione da parte dell'Assemblea federale.

27 gennaio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

Entrata in vigore:

Conformemente alla cifra III, la presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1999.

1199